



# Provincia di Lodi

Via Fanfulla 14 – 26900 Lodi

Regolamento disciplinante modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'Art.19 del D.Lgs. n.504/1992

## INDICE

<u>Premesse</u> .....	<u>3</u>
<u>Art. 1 - Definizioni</u> .....	<u>5</u>
<u>Art. 2 - Ambito di applicazione</u> .....	<u>5</u>
<u>Art. 3 - Determinazione del Tributo</u> .....	<u>5</u>
<u>Art. 4 - Gestione del tributo TEFA</u> .....	<u>6</u>
<u>Art. 5 - Modalità e termini del versamento</u> .....	<u>6</u>
<u>Art. 6 - Somme provenienti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)</u> .....	<u>7</u>
<u>Art. 7 - Modalità e termini di rendicontazione</u> .....	<u>8</u>
<u>Art. 8 – Recupero della morosità e Riscossione coattiva</u> .....	<u>8</u>
<u>Art. 9 - Dilazioni di pagamento</u> .....	<u>9</u>
<u>Art. 10 - Rimborsi</u> .....	<u>9</u>
<u>Art. 11 - Verifiche e controlli</u> .....	<u>9</u>
<u>Art. 12 - Entrata in vigore</u> .....	<u>9</u>
 Allegato A	 10

## Premesse

- L'art. 19 del D.Lgs 504/1992 ha istituito il “Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente” a fronte dell'esercizio da parte delle Provincie di funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
- Il comma 2 dello stesso articolo 19 del D. Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce che il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo;
- L'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha stabilito che, salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- La deliberazione del Presidente n. 89 del 06/12/2022 avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – ALIQUOTE DEI TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2023 (ART. 172 – COMMA 1, LETTERA C) – D.LGS. N. 267/2000)” – esecutiva ai sensi di legge – ha confermato per l'anno 2023 l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente nella misura del 5%;
- l'allegato A/2 al D.Lgs 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al punto 3.7.2 dispone: *“Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo”*. Il medesimo allegato al punto 7.1: *(..omissis..)* *“L'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo/provento tra i servizi per conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l'entrata è registrato attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione od altre spettanze a favore dell'ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spesa di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in*

*quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all'unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l'entrata riguardante il tributo/provento in questione”;*

- il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria taxa/tariffa raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
- al singolo Comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Provincia di Lodi, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;
- l'ammontare del tributo, riscosso in uno con la taxa/tariffa raccolta rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal Comune o dai gestori del servizio di riscossione/concessionari della taxa/tariffa raccolta rifiuti incaricati dai Comuni, direttamente alla tesoreria della Provincia di Lodi nei termini e secondo le modalità stabilite nei successivi articoli;
- l'articolo 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020. Il riversamento è al netto della commissione di cui all'art.19, c. 5 del D.Lgs 504/1992<sup>1</sup>.
- l'articolo 1 del Decreto 21 ottobre 2020 del MEF denominato “*Versamenti della TARI-tributo, della Tariffa- corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma PAGOPA*”, regola per le annualità 2021 e successive, i versamenti (...) della TEFA e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Importanti disposizioni sono contenute nell'allegato “Specifiche funzionali TARI-TEFA” che costituisce parte integrante del suddetto decreto.<sup>2</sup>

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Art. 19 del D. Lgs 504/1992* istitutivo del TEFA;
- *Art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;*
- *Art. 38-bis del D.L 124/2019;*
- *Decreto Ministeriale 01/07/2020 del MEF;*
- *Decreto Direttoriale 21/10/2020 del MEF e relativo Allegato parte integrante;*

<sup>1</sup> Norma valida a partire dal 01/06/2020;

<sup>2</sup> Norma valida a partire dal 01/01/2021;

## Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:

- per **T.A.R.S.U.** la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani istituita con il D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507;
- per **T.I.A.** la Tariffa di Igiene Ambientale stabilita con D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22;
- per **TARES** il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi stabilito con il D.L. 06.12.2011 n. 201 con decorrenza 01.01.2013;
- per **TARI**, la Tassa Rifiuti istituita con la Legge 27.12.2013, n.147- avente decorrenza dal 1° gennaio 2014, che sostituisce i precedenti tributi TARSU, TIA, TARES;
- per **TEFA**, il tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene Ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504;
- per **Provincia/Ente**, la Provincia di Lodi con sede in Lodi, via Fanfulla 14;
- per **Comune**, ciascuno dei Comuni dell'area di competenza della Provincia, con sede presso le rispettive sedi municipali;
- per **soggetto gestore**, ciascuno dei soggetti cui i comuni affidano la gestione della riscossione della Tassa Rifiuti di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97;
- per **soggetto passivo**, ciascun Comune e soggetto gestore di cui sopra.

## Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (*Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni*) disciplina il tributo previsto dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 - e successive modifiche - denominato "TEFA" per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 504/1992 e da altre disposizioni di legge e stabilisce le modalità operative di riversamento alla Provincia e le attività di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori.

## Art. 3 - Determinazione del Tributo

1. Il tributo è determinato con apposito atto del Consiglio Provinciale da emanare entro i termini di legge stabiliti per l'approvazione delle aliquote dei tributi degli enti locali;
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune, salva diversa deliberazione da parte della Provincia. Eventuali variazioni in riduzione saranno pubblicate sul sito dell'Ente nell'apposita area tematica.

#### **Art. 4 - Gestione del tributo TEFA**

1. I comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa/tariffa raccolta rifiuti e conseguentemente il tributo TEFA correlato, ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi del Soggetti Gestori;
2. I Comuni informano la Provincia di Lodi se la tassa/tariffa rifiuti è gestita in proprio ovvero affidata a soggetti terzi e, in quest'ultimo caso, comunicano, tramite pec a [provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it) il nominativo del soggetto affidatario e ogni successiva variazione dell'affidamento entro 30 giorni dalla modifica.
3. I Comuni, in caso di affidamento a terzi, rendono operativi i contenuti del presente Regolamento anche nei confronti del soggetto affidatario del servizio, fermo restando che l'obbligazione legale resta in carico ai Comuni stessi.

#### **Art. 5 - Modalità e termini del versamento**

Il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo contestualmente alla Tassa Rifiuti, da parte del soggetto passivo al quale, per l'attività di riscossione del tributo, spetta una commissione posta a carico della Provincia pari allo 0,30% delle somme riscosse (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 comma 5), senza importi minimi e massimi.

Per quanto riguarda le modalità di riversamento si rileva che i soggetti passivi effettuano il versamento del TEFA alla Provincia di Lodi secondo le seguente modalità:

1. **per i versamenti effettuati tramite F24:** l'art. 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020.  
Per i pagamenti effettuati con modalità diverse non rientranti nella gestione dell'Agenzia delle Entrate, resta in carico al Comune la competenza del riversamento all'Ente provinciale del TEFA incassato, derivante anche da attività accertative e/o coattive.
2. **per i versamenti effettuati con strumenti elettronici (PagoPA):** con Decreto del 21 ottobre 2020, il Ministero delle Finanze stabilisce che per le annualità 2021 e successive, i versamenti del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente denominato TEFA devono essere effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma PagoPA. Il comma 2 dell'art. 2 "*Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento*" del sopra citato Decreto, stabilisce che *I Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmettono alle Province e alle Città metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi.*

3. L'importo da riversare alla Provincia da parte del Comune o del soggetto gestore, è calcolato sull'incassato in ciascun trimestre solare a prescindere dal ruolo di riferimento e considerando anche le riscossioni dei tributi degli anni precedenti a titolo di TARSU, TIA, TARES, TARI; tale importo sarà versato all'Ente entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre secondo le scadenze della seguente tabella:

<b>Trimestre</b>	<b>Periodo incasso TEFA</b>	<b>Termine versamento</b>
1	Gennaio – Febbraio – Marzo	15 Maggio
2	Aprile – Maggio – Giugno	15 Agosto
3	Luglio – Agosto – Settembre	15 Novembre
4	Ottobre – Novembre – Dicembre + eventuale conguaglio finale	15 Febbraio

4. I riversamenti del TEFA vengono effettuati a favore della Provincia di Lodi direttamente dal Comune o dal suo soggetto incaricato, al netto della contestuale commissione dello 0,30% delle somme riscosse, come da art. 19, comma 5, del D.Lgs 504/1992, precisando nella causale: **“TEFA trimestre n. \_\_\_\_ anno \_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_”**.
5. Per tutti i pagamenti effettuati dai cittadini dal 1 gennaio 2021 a titolo di TEFA, eventuali sanzioni e interessi, che per qualche motivo non transiteranno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ma finiranno nelle disponibilità del conto di tesoreria del Comune dovranno comunque essere riversati alla Provincia di Lodi entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre .
6. Nel caso i soggetti passivi non dovessero rispettare le scadenze fissate per i riversamenti indicate al punto 5.3, la Provincia di Lodi invierà ai soggetti passivi inadempienti un sollecito di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) assegnando un ulteriore termine di quindici giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito.
7. Il soggetto passivo provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto riversamento di cui ai precedenti punti mediante posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: [provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it).

#### **Art. 6 - Somme provenienti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)**

1. Il TEFA si applica anche sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. 1 dicembre 2007 n. 248 coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31 che individua il MIUR quale soggetto passivo che corrisponde direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-

Città e Autonomie Locali per lo svolgimento, nei confronti delle predette istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta rifiuti. Il suddetto importo deve essere riversato con la seguente causale: **“COMUNE..... – TEFA MIUR ANNO.....”** .

2. I soggetti passivi riversano alla Provincia di Lodi gli importi TEFA compresi nel contributo che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca versa agli stessi per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti relativamente alle istituzioni scolastiche (art. 33 bis del D.L 248/2007 convertito nella Legge 31/2008), **entro tre mesi dall'incasso**.

#### **Art. 7 - Modalità e termini di rendicontazione**

1. Entro 30 giorni dall'emissione dei ruoli/elenchi il Comune invia alla Provincia di Lodi, mediante pec (ed eventuale e-mail all'ufficio Tributi al seguente indirizzo [tributi@provincia.lodi.it](mailto:tributi@provincia.lodi.it)), apposita comunicazione nella quale viene riportato l'importo complessivo del ruolo/elenco emesso.
2. I soggetti passivi, e ognuno per le proprie competenze, sono tenuti a inviare alla Provincia una rendicontazione complessiva delle somme riguardanti il TEFA sia per la parte che transita per F24 sia per quella che viene riscossa per altri canali (es. pagoPA);
3. Entro le scadenze previste dal precedente art. 5 comma 3, contestualmente al riversamento trimestrale, il soggetto passivo invia alla Provincia un rendiconto con i dati relativi agli importi riscossi a titolo di TEFA ed il compenso trattenuto utilizzando il modello denominato “rendiconto trimestrale” allegato al presente regolamento (allegato “A”).

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse alla Provincia di Lodi a mezzo PEC, all'indirizzo: [provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it).

#### **Art. 8 – Recupero della morosità e Riscossione coattiva**

1. La Provincia di Lodi si riserva di agire nei confronti del Comune, mediante ricorso alla riscossione coattiva, anche nel caso in cui la gestione sia affidata ad un soggetto gestore, che non ha riversato, totalmente o parzialmente, quanto dovuto.
2. La riscossione coattiva è attuata secondo le procedure previste dal D.P.R 602/1973, tenuto conto di quanto previsto dai D. Lgs n. 46/1999 e n. 112/1999 se affidata a concessionario del servizio nazionale di riscossione o in alternativa con la procedura di cui al Regio Decreto 639/1910 mediante ingiunzione, se svolta in proprio e comunque utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 9 - Dilazioni di pagamento**

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, ai soggetti passivi che ne facciano richiesta e che si trovino in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria (*anticipazione di cassa, dissesto o pre-dissesto*) la Provincia di Lodi, per somme certe, liquide ed esigibili, può concedere dilazioni e/o rateizzazioni dei dovuti versamenti TEFA così come stabilito dall'art. 10 del "Regolamento delle Entrate" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 20/12/2010.

### **Art. 10 – Rimborsi**

1. Il soggetto passivo effettua i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo TEFA, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Provincia di Lodi;
2. Lo stesso è autorizzato ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Provincia, con gli importi TEFA del primo riversamento utile, previa dettagliata rendicontazione e comunicazione da inoltrare all'indirizzo PEC: [provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it);

### **Art. 11 - Verifiche e controlli**

1. La Provincia di Lodi può richiedere opportune verifiche, da operare direttamente e/o anche a mezzo incaricati, sulle somme incassate dal soggetto passivo nonché la documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

### **Art. 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

## Allegato A

TRIBUTO TEFA -RENDICONTO TRIMESTRALE INCASSI COMUNE DI \_\_\_\_\_

DATA VERSAMENTO: \_\_\_\_\_

RISCOSSIONI RELATIVE AL TRIMESTRE: \_\_\_\_\_ DELL'ANNO \_\_\_\_\_

Tributo	Anno d'imposta	Sistema di riscossione (es. ModF24 / PagoPA* / Bonifico)	TEFA riscosso da ruolo ordinario	TEFA riscosso da ruolo coattivo	TEFA riscosso da attività accertativa	Altro	Totale riscosso	Importo trattenuto COMMISSIONE 0,30%	Rimborsi e Riversamenti	TOTALE NETTO DOVUTO
			A	B	C	D	E	F	G	H=E-(F+G)
<b>TOTALE</b>										

\* indicare se mono o multibeneficiario

NOTE: \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA DEL RESPONSABILE FINANZIARIO/TRIBUTI \_\_\_\_\_